

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

**Il trattamento
Iva sul
“de-stocking”
del magazzino
dell’impresa
è variabile in
base ai beni
che formano
oggetto della
cartolarizzazione**

Ricca a pag. 21

Il ministero dell’economia risponde in commissione finanze, Camera, a un question time

De-stocking con Iva variabile

Operazione imponibile o esente in base alla natura dei beni

DI FRANCO RICCA

Trattamento Iva variabile sul “de-stocking” del magazzino dell’impresa: la cartolarizzazione dei beni-merce non è di per sé un’attività finanziaria, ma concretizza operazioni da assoggettare al regime Iva proprio dei beni che ne formano oggetto. A seconda della natura di tali beni, pertanto, l’operazione potrà risultare imponibile alle aliquote di legge, oppure esente se si tratta di fabbricati oppure di crediti o altre attività finanziarie rientranti nelle previsioni dell’art. 10 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

Questa, in sintesi, la risposta che il Ministero dell’economia, per il tramite della sottosegretaria Lucia Albano, ha fornito in Commissione finanze della Camera ieri, 15 luglio 2026, al question time n. 5-05627. L’interrogazione, presentata dall’on. Centemero, mirava a chiarire il trattamento applicabile, ai fini dell’Iva, alle operazioni di “de-stocking” poste in essere nell’ambito delle cartolarizzazioni dei crediti ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge n. 130 del 30 aprile 1999; in particolare, al Mef veniva chiesto di sapere se, tenuto conto del contesto nel quale esse vengono realizzate, potesse applicarsi il regime di esenzione previsto per le operazioni finanziarie.

Al riguardo, acquisito il parere degli uffici dell’amministrazione finanziaria, nella risposta viene preliminarmente osservato che il “de-stocking” di cui trattasi si qualifica come un’operazione finanziaria che consente all’impresa di trasformare le giacenze di magazzino in liquidità, mediante conferimento del corrispondente valore economico ad una società-veicolo a fronte dell’anticipazione di una somma di denaro in cambio della futura monetizzazione delle scorte. Non si tratta, quindi, di una tradizionale cessione di crediti, ma di “una forma di cartolarizzazione delle rimanenze di magazzino finalizzata allo smobilizzo finanziario del capitale” che vi è stato investito senza dover attendere i tempi occorrenti per la vendita dei beni e per l’incasso dei crediti che ne derivano.

Ciò porta ad escludere, secondo il Mef, che ai fini dell’Iva il “de-stocking” dei beni costituenti il magazzino possa qualificarsi, di per sé, un’operazione rientrante nell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art. 10, n. 1), citato dpr, disposizione che riguarda principalmente operazioni finanziarie relative a crediti, finanziamenti, titoli e strumenti finanziari.

Di conseguenza, il trattamento Iva da applicare dipenderà dalla natura oggettiva

dell’operazione e sarà individuato proprio in base all’oggetto del “de-stocking”. In particolare, se questo si concretizza nella cessione di beni mobili, troverà ingresso la disciplina prevista in relazione alla tipologia del bene, ossia, di regola, l’assoggettamento all’imposta (secondo le aliquote previste dalla legge).

Nel caso di beni immobili, l’operazione, a seconda delle circostanze oggettive e soggettive, potrebbe risultare imponibile, eventualmente su opzione del cedente, oppure esente, sulla base delle specifiche disposizioni contenute ai punti 8), 8-bis) e 8-ter) del citato articolo 10 (ovvero, sembra di poter aggiungere, esclusa dalla sfera dell’imposta se si tratta di terreni e aree non suscettibili di utilizzazione edificatoria).

Il regime di esenzione, precisa conclusivamente la risposta del Governo, potrà trovare inoltre applicazione se i beni in magazzino sono rappresentati da crediti o attività finanziarie riconducibili nelle previsioni del medesimo articolo 10 sopra richiamato.

© Riproduzione riservata

